

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3328 del 11/07/2019  |
| Oggetto                     | D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 534 del 30/12/13 prot. n. 150423/2013 e s.m.i. - C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli di Gatteo (FC), Via L. Pirandello n. 5/7. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-3427 del 11/07/2019   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  |
| Dirigente adottante         | CARLA NIZZOLI  |

Questo giorno undici LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. **Modifica non sostanziale** della autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 30/12/13 prot. n. 150423/2013 e s.m.i. - **C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli di Gatteo (FC), Via L. Pirandello n. 5/7.**

### La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;

Richiamata la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A. ;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che il C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 534 del 30/12/13 prot. n. 150423/2013, successivamente modificata con gli atti di seguito indicati:

- D.G.P. n. 215 del 04/06/2014 prot. n. 56726/14;
- Decreto del Presidente n. 40 del 18/12/2014 prot. n. 114102/14;
- Determinazione n. 2746 del 06/10/2015 prot. n. 86586;
- Determinazione n. 3662 del 31/12/2015 prot. n. 110430;
- Determinazione n. DET-AMB-2016-4698 del 25/11/2016;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-2834 del 06/06/2018

per la gestione dello stabilimento di produzione di carni avicole e trasformazione di prodotto a base di carne di cui al punto 6.4 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), via L. Pirandello n. 5/7;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli, tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 16/04/2019 prot. n. PG/2019/61745 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla richiesta di ampliamento della attuale piattaforma logistica refrigerata;

Dato atto che unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale succitata la Ditta ha trasmesso l'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di 500,00 €, definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi “media complessità”, per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che l'attività svolta dalla Ditta risulta essere ricompresa al punto 4 lettera f) “*Macelli aventi una capacità di*

*produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno” dell'Allegato IV “ alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di valutazione di impatto ambientale;*

Tenuto conto che la modifica in oggetto non necessita di essere sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità (Screening) di cui all'art. 19 del DLgs 152/06 e s.m.i. in quanto:

1. l'art. 5 comma 1 lettera l) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. fornisce la seguente definizione di modifica: *“la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”;*
2. la modifica proposta dalla Ditta non prevede nuovi punti di emissione in atmosfera, nuovi scarichi né un incremento della capacità produttiva;

Visto che con nota del 29/04/2019 PG/2019/67110 il S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena ha comunicato al SUAP del Comune di Gatteo, e per conoscenza alla Ditta e agli altri Enti coinvolti (Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Azienda U.S.L. di Cesena, HERA spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato), le informazioni per l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e smi, inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 6637 del 07/05/2019, acquisita al prot. PG/2019/72285, il SUAP del Comune di Gatteo ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 smi., inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che nella succitata nota del SUAP si precisava quanto di seguito indicato:

- *“Arpae S.A.C., in qualità di autorità competente, al fine di valutare gli interventi comunicati da C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. fra Allevatori Romagnoli non ritiene necessaria l'indizione di una Conferenza di servizi e rimane in attesa da parte degli Enti in indirizzo, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, di eventuali osservazioni in merito o della necessità di procedere all'aggiornamento delle prescrizioni dell'A.I.A. a seguito delle modifica in oggetto;*
- *Arpae S.A.C. potrà richiedere integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere dal giorno della presentazione delle integrazioni da parte del gestore. Gli Enti in indirizzo dovranno pertanto far pervenire ad Arpae S.A.C. la necessità di integrazioni entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente”;*

Visto che alla scadenza fissata nella succitata sono pervenute le richieste di integrazioni del Servizio Territoriale – Unità IPPC di Arpae Area Prevenzione Ambientale – Area Est (nota prot. n. PG/2019/73496 del 09/05/19) e di HERA spa (prot. 57687 del 11/06/19, acquisita al prot. n. PG/2019/93242 del 13/06/2019);

Tenuto conto inoltre che il Comune di Gatteo con PEC del 16/05/19 prot. n. 7066, acquisita al prot. n. PG/2019/77287 del 16/05/2019 ha comunicato che *“per l'intervento da realizzare (ampliamento della piattaforma logistica refrigerata) non risultano essere state presentate pratiche edilizie”;*

Visto che con PEC del 13/06/19 prot. n. PG/2019/93416 Arpae S.A.C. ha trasmesso a C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli le richieste di integrazioni sopra riportate, nonché la succitata comunicazione del Comune di Gatteo;

Vista la documentazione integrativa presentata da C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli, tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 20/06/2019 prot. n. PG/2019/98117 del 21/06/19;

Visto che in data 24/06/19, con nota prot. PG/2019/99639, Arpae S.A.C. ha trasmesso la succitata documentazione integrativa a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, chiedendo altresì che *“le eventuali osservazioni da parte degli Enti in indirizzo, già richieste con la nota di avvio del SUAP del Comune di Gatteo prot. n. 6637 del 07/05/19, relativamente alla comunicazione di modifica in oggetto, siano trasmesse a questo Servizio nel più breve tempo possibile”;*

Visto che con mail del 28/06/18, acquisita al prot. PG/2019/105760 del 05/07/19, la Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha comunicato che le proprie valutazioni in merito alla modifica, sentiti il Servizio Veterinario e il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, sono positive;

Visto che il Comune di Gatteo con PEC del 01/07/19 prot. n. 9361, acquisita al prot. n. PG/2019/102851 del 01/07/2019 ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla modifica, di seguito riportate: *“L'attività è individuata. all'interno del RUE vigente, in ambito A 13-1 Tessuti specializzati produttivi e terziari, pertanto dal punto di vista urbanistico si ritiene l'intervento sostanzialmente compatibile con lo strumento urbanistico. Dal punto di vista edilizio non è possibile stabilire la compatibilità dell'intervento da realizzare (ampliamento della piattaforma logistica refrigerata) in quanto non risultano essere state presentate pratiche edilizie a questo Ente”;*

Visto che con nota PGFC/2019/104655 del 03/07/19 il Servizio Territoriale – Unità IPPC di Arpa Area Prevenzione Ambientale – Area Est ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla modifica, di seguito riportate: *“La domanda di modifica è relativa all'ampliamento della piattaforma logistica dell'installazione tramite la realizzazione di un nuovo edificio suddiviso in zona peso-pezzatura, zona magazzino e zona spedizione con 9 nuove bocche di carico per il prodotto finito e 2 nuove bocche di carico per gli imballi. Verranno mantenute 3 delle bocche di carico esistenti (una per gli imballi e due per il prodotto finito). Nella relazione tecnica è dichiarato che il progetto ha la finalità di migliorare e ottimizzare l'attività di preparazione e carico dei prodotti finiti, senza alcun aumento della capacità produttiva del macello, né incremento del numero di mezzi pesanti per il trasporto dei prodotti finiti. Inoltre, dal progetto non deriveranno nuovi scarichi idrici di acque reflue industriali, il tunnel di surgelazione e le due celle adiacenti ad esso, rappresentate con colore verde nella planimetria datata 23/04/2018 e per le quali nella relazione integrativa è dichiarato che si tratta di container mobili refrigerati, verranno dismessi. Sarà eliminato il punto di emissione denominato E38 relativo alla cappa della cucina prove. Sarà installata un'unità trattamento aria, sopra al tetto del locale adibito a “stoccaggio materiale per imballaggio”, a servizio degli spogliatoi e del locale mensa. Non vi saranno variazioni inerenti la produzione dei rifiuti. La refrigerazione del nuovo magazzino sarà effettuata con acqua glicolata, senza aumento della quantità di ammoniaca utilizzata e autorizzata. La piattaforma logistica avrà 12 punti di presa per l'allaccio alla rete elettrica dei mezzi dotati di vano refrigerato (9 in corrispondenza delle nuove baie di carico e 3 presso quelle esistenti) i quali potranno pertanto sostare a motore spento nell'installazione. Viene inoltre dichiarato che non vi saranno variazioni nel numero di mezzi pesanti a seguito della modifica e che i camion presenti contemporaneamente nelle banchine saranno 4 nel periodo diurno (di cui 3 nelle nuove bocche di carico e 1 in quelle esistenti) e 2 nel periodo notturno (di cui 1 nelle nuove bocche di carico e 1 in quelle esistenti).*

*Il paragrafo A 4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO dell'AIA vigente e smi deve essere modificato come di seguito indicato.*

*Le planimetrie sotto elencate sostituiscono le corrispondenti riportate al paragrafo A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO:*

*Allegato 3A Emissioni in atmosfera revisione 18 giugno 2019;*

*Allegato 3 B Scarichi in pubblica fognatura e rete idrica acque meteoriche revisione 20 giugno 2019;*

*Allegato 3B Scarichi in pubblica fognatura e rete idrica acque meteoriche - dettagli revisione 20 giugno 2019;*

*Allegato 3C Sorgenti sonore revisione 17 giugno 2019;*

*Allegato 3D Depositi di rifiuti, materie prime, prodotti intermedi, prodotti ausiliari e prodotti finiti revisione 15 aprile 2019;*

*Planimetria generale stato comparato datata 14 giugno 2019.*

*Il paragrafo C2.2.3 – Impianti ricadenti nell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 della DET-AMB n. 2834 del 06/06/18 è sostituito dal seguente:*

*Di seguito si elencano le emissioni scarsamente rilevanti presenti:*

*E36 MATTATOIO Cappa laboratorio*

*E37 MATTATOIO Cappa laboratorio*

*Tali emissioni in quanto ricadenti nel comma 1 dell'art. 272 del DLgs 152/2006 e s.m. non sono soggette ad autorizzazione; secondo quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06, queste emissioni devono rispettare i limiti e le prescrizioni previsti dalla vigente normativa.*

*Nel paragrafo D2.7 Emissioni sonore si propone di inserire le seguenti ulteriori prescrizioni:*

- I mezzi pesanti dotati di vano refrigerato, adibiti al trasporto dei prodotti finiti, non devono mai sostare all'interno*

della ditta con motore acceso; se necessario essi devono utilizzare le colonnine per l'allaccio alla rete elettrica.

- Il numero di automezzi presenti contemporaneamente nelle banchine di carico della ditta non deve essere superiore a quello indicato dal tecnico competente nella relazione acustica presentata (al massimo 4 automezzi nel periodo diurno di cui 3 nelle nuove bocche di carico e 1 in quelle esistenti e 2 automezzi nel periodo notturno di cui 1 nelle nuove bocche di carico e 1 in quelle esistenti).
- Considerato che non c'è corrispondenza completa tra le sorgenti sonore elencate nelle precedenti valutazioni acustiche e in quella del 17/06/2019 (le sigle identificative sono diverse, alcune sorgenti fisse non sono considerate nell'ultima relazione come ad es. le pompe trasporto acqua impianto di potabilizzazione, mentre altre non erano considerate nelle precedenti relazioni ad es. UTA 1 e UTA 2 ecc.), per chiarezza, entro 30 giorni dal rilascio della presente modifica, deve essere presentata relazione che contenga l'elenco completo di tutte le sorgenti sonore della ditta evidenziando per ognuna il numero (con sigla S congruente con quelle finora utilizzate), la descrizione, la tipologia, il livello di potenza sonora, le caratteristiche temporali di funzionamento (diurno e/o notturno, continuo o discontinuo, tempi e contemporaneità di funzionamento) e la quota dal piano campagna. Presentare di conseguenza l'allegato 3C aggiornato.
- Deve essere comunicata l'avvenuta realizzazione della nuova piattaforma logistica, entro 10 giorni dalla data di fine lavori.
- Entro 1 mese dalla comunicazione di cui al punto precedente, devono essere effettuati rilievi fonometrici post-operam presso i recettori R2 ed R3 per la verifica del limite di immissione differenziale sia nel periodo diurno, sia nel periodo notturno. Dovranno essere valutate in modo particolare le fasi di ingresso/uscita dalla pesa dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei prodotti finiti e le operazioni di carico e scarico presso la piattaforma logistica nelle condizioni più gravose e con il numero massimo di automezzi dichiarati presenti contemporaneamente nella relazione acustica. Per il rumore residuo si deve considerare la fascia oraria più sensibile, a minore rumorosità, all'interno del periodo di riferimento (indicativamente per il periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 7.00 e per il periodo notturno dalle ore 3.00 alle ore 6.00). I rilievi devono essere eseguiti all'interno degli ambienti abitativi dei recettori o, se non fosse possibile (ed in tale caso ne deve essere specificato il motivo) ad un metro dalla facciata degli edifici e ad un'altezza di 4 m in corrispondenza del primo piano.
- Entro 1 mese dall'effettuazione delle misure post-operam deve essere presentata relazione dettagliata delle misure che dovrà contenere i profili temporali, i principali parametri statistici, specificare la presenza o meno di componenti tonali o impulsive, la descrizione accurata delle condizioni di misura e delle sorgenti sonore attive (comprese quelle fisse) durante ciascun rilievo specificando il numero di automezzi nella piattaforma logistica e la loro posizione, la planimetria indicante l'esatto punto di misura corredata da foto esplicative. Qualora dai rilievi emergessero criticità la ditta dovrà evidenziare quali sorgenti sonore concorrono al superamento dei limiti e presentare il progetto delle misure di contenimento acustico e/o gestionali necessarie a garantire il rispetto dei limiti stessi. L'autorità competente dovrà valutare il progetto e indicare i tempi di realizzazione unitamente ad eventuali prescrizioni aggiuntive.
- Al fine di contenere le immissioni rumorose la viabilità di pertinenza aziendale deve essere costantemente mantenuta in buono stato di manutenzione (prive di buche/avvallamenti ecc.);

Visto che con nota prot. n. 66256 del 04/07/2019, pervenuta ad Arpae in data 08/07/2019 prot. PG/2019/107127, HERA spa Direzione Acqua ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

*“Considerato che la modifica prevede l'ampliamento della piattaforma logistica refrigerata con riorganizzazione dell'area uffici e cucina sperimentale e che per tale modifica non sono previste variazioni quali-quantitative delle acque reflue scaricate.*

*Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:*

- 1) *E' ammessa la modifica al tracciato delle reti fognarie di scarico, in corrispondenza delle aree interessate dall'intervento di ampliamento, secondo la planimetria allegato 3B Scarichi idrici in data 20/06/2019;*
- 2) *Per quanto non espressamente indicato si rimanda ai precedenti pareri emessi e all'atto autorizzativo vigente.”;*

Preso atto che con nota pervenuta via PEC in data 09/05/19, acquisita al prot. PG/2019/73807, C.A.F.A.R. Soc. Coop.

fra Allevatori Romagnoli ha comunicato la variazione del legale rappresentante dal Sig. Pier Luigi Vincenzi al Sig. Antonio Montanari;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione in oggetto debba essere ricompresa nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con D.G.P. n. 534 del 30/12/13 prot. n. 150423/2013 e s.m.i., secondo le condizioni indicate dal Servizio Territoriale – Unità IPPC di Arpae Area Prevenzione Ambientale – Area Est nel proprio parere PGFC/2019/104655 del 03/07/19 sopra riportato;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 64/2019 con cui è stata disposta la proroga - per le ragioni in essa esplicitate e a cui si fa rinvio - fino al 31/10/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Dr. Silvestroni Cristian e dal Responsabile della P.O. “Procedimenti Unici” Dr.ssa Mordenti Tamara, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

1. di approvare la modifica non sostanziale comunicata in data 16/04/2019 da C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli, con sede legale in Comune di Gatteo (FC), Via L. Pirandello n. 5/7, per la gestione dello stabilimento di produzione di carni avicole e trasformazione di prodotto a base di carne di cui al punto 6.4 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), Via L. Pirandello n. 5/7, relativamente all'ampliamento della attuale piattaforma logistica refrigerata;

2. di stabilire che la modifica di cui sopra ricade nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;
3. di apportare, visti i contenuti delle modifiche succitate, le seguenti modifiche all'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 534 del 30/12/13 prot. n. 150423/2013 e s.m.i.:

a) al § D2.7 "emissioni sonore" sono inserite le seguenti prescrizioni:

62. bis Prescrizioni inerenti la modifica comunicata in data 16/04/2019 relativa all'ampliamento della attuale piattaforma logistica refrigerata:

- a) I mezzi pesanti dotati di vano refrigerato, adibiti al trasporto dei prodotti finiti, non devono mai sostare all'interno della ditta con motore acceso; se necessario essi devono utilizzare le colonnine per l'allaccio alla rete elettrica.
- b) Il numero di automezzi presenti contemporaneamente nelle banchine di carico della ditta non deve essere superiore a quello indicato dal tecnico competente nella relazione acustica presentata (al massimo 4 automezzi nel periodo diurno di cui 3 nelle nuove bocche di carico e 1 in quelle esistenti e 2 automezzi nel periodo notturno di cui 1 nelle nuove bocche di carico e 1 in quelle esistenti).
- c) Considerato che non c'è corrispondenza completa tra le sorgenti sonore elencate nelle precedenti valutazioni acustiche e in quella del 17/06/2019 (le sigle identificative sono diverse, alcune sorgenti fisse non sono considerate nell'ultima relazione come ad es. le pompe trasporto acqua impianto di potabilizzazione, mentre altre non erano considerate nelle precedenti relazioni ad es. UTA 1 e UTA 2 ecc.), per chiarezza, entro 30 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AIA, deve essere presentata relazione che contenga l'elenco completo di tutte le sorgenti sonore della ditta evidenziando per ognuna il numero (con sigla S congruente con quelle finora utilizzate), la descrizione, la tipologia, il livello di potenza sonora, le caratteristiche temporali di funzionamento (diurno e/o notturno, continuo o discontinuo, tempi e contemporaneità di funzionamento) e la quota dal piano campagna. Presentare di conseguenza l'Allegato 3C aggiornato.
- d) Deve essere comunicata l'avvenuta realizzazione della nuova piattaforma logistica, entro 10 giorni dalla data di fine lavori.
- e) Entro 1 mese dalla comunicazione di cui al punto precedente, devono essere effettuati rilievi fonometrici post-operam presso i recettori R2 ed R3 per la verifica del limite di immissione differenziale sia nel periodo diurno, sia nel periodo notturno. Dovranno essere valutate in modo particolare le fasi di ingresso/uscita dalla pesa dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei prodotti finiti e le operazioni di carico e scarico presso la piattaforma logistica nelle condizioni più gravose e con il numero massimo di automezzi dichiarati presenti contemporaneamente nella relazione acustica. Per il rumore residuo si deve considerare la fascia oraria più sensibile, a minore rumorosità, all'interno del periodo di riferimento (indicativamente per il periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 7.00 e per il periodo notturno dalle ore 3.00 alle ore 6.00). I rilievi devono essere eseguiti all'interno degli ambienti abitativi dei recettori o, se non fosse possibile (ed in tale caso ne deve essere specificato il motivo) ad un metro dalla facciata degli edifici e ad un'altezza di 4 m in corrispondenza del primo piano.
- f) Entro 1 mese dall'effettuazione delle misure post-operam deve essere presentata relazione dettagliata delle misure che dovrà contenere i profili temporali, i principali parametri statistici, specificare la presenza o meno di componenti tonali o impulsive, la descrizione accurata delle condizioni di misura e delle sorgenti sonore attive (comprese quelle fisse) durante ciascun rilievo specificando il numero di automezzi nella piattaforma logistica e la loro posizione, la planimetria indicante l'esatto punto di misura corredata da foto esplicative. Qualora dai rilievi emergessero criticità la ditta dovrà evidenziare quali sorgenti sonore concorrono al superamento dei limiti e presentare il progetto delle misure di contenimento acustico e/o gestionali necessarie a garantire il rispetto dei limiti stessi. L'autorità competente dovrà valutare il progetto e indicare i tempi di realizzazione unitamente ad eventuali prescrizioni aggiuntive.

- g) Al fine di contenere le immissioni rumorose la viabilità di pertinenza aziendale deve essere costantemente mantenuta in buono stato di manutenzione (prive di buche/avvallamenti ecc.);
- b) il capoverso A4 “*Planimetrie di riferimento*” del § A “Sezione informativa” è così sostituito:
- Allegato 3A Emissioni in atmosfera revisione 18 giugno 2019;
  - Allegato 3B Scarichi in pubblica fognatura e rete idrica acque meteoriche revisione 20 giugno 2019;
  - Allegato 3B Scarichi in pubblica fognatura e rete idrica acque meteoriche - dettagli revisione 20 giugno 2019;
  - Allegato 3C Sorgenti sonore revisione 17 giugno 2019;
  - Allegato 3D Depositi di rifiuti, materie prime, prodotti intermedi, prodotti ausiliari e prodotti finiti revisione 15 aprile 2019;
  - Planimetria generale stato comparato datata 14 giugno 2019.
- c) il § C2.2.3 “*Impianti ricadenti nell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006*” è così sostituito:  
“Di seguito si elencano le emissioni scarsamente rilevanti presenti:  
E36 MATTATOIO Cappa laboratorio  
E37 MATTATOIO Cappa laboratorio  
Tali emissioni in quanto ricadenti nel comma 1 dell’art. 272 del DLgs 152/2006 e s.m. non sono soggette ad autorizzazione; secondo quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. 152/06, queste emissioni devono rispettare i limiti e le prescrizioni previsti dalla vigente normativa.”
4. di precisare che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte;
  5. di precisare che Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  6. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.P. n. 534 del 30/12/13 prot. n. 150423/2013 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all’autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
  7. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
  8. di fare salvi i diritti di terzi;
  9. di stabilire che copia del presente atto sia trasmessa tramite il SUAP del Comune di Gatteo a C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli e, per quanto di competenza, al Comune di Gatteo, a Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Azienda U.S.L. della Romagna – sede di Cesena e a HERA spa;
  10. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La Dirigente Responsabile  
della Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Dr. Carla Nizzoli)\*

\*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**